

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 107/2011

MECC. N. 201105504/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI IL GIORNO 20 OTTOBRE 2011

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	FRUSCIONE	SATURNINO
BARBIERI	GARCEA	SCAGLIOTTI
BORIO	GENCO	SCAVELLO
CATIZONE	IATI'	SCIRETTI
COSTA	LEDDA	TKALEZ
D'ALARIO	MO	TODARELLO
DE GASPERI	MOIOLI	ZITO
DEL VENTO	RASO	

La Presidente Nadia CONTICELLI e il Consigliere Anziano Numinato LICARI

Risultano assenti i Consiglieri: COSTA – CATIZONE - FRUSCIONE In totale n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE ALL'UNIONE SPORTIVA BARCANOVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA OCCIMIANO 17/A.

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART 42 COMMA 2: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE ALL'UNIONE SPORTIVA BARCANOVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA OCCIMIANO 17/A.

La Presidente riferisce:

con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2005 n. 83/2005 n. mecc. 2005 02053/10, veniva concesso in gestione sociale, per anni 5, un impianto sportivo sito in via Occimiano 17/a, all'U.S. Barcanova con sede legale in via Occimiano 17/a, Torino.

In data 22 settembre 2008 con lettera prot. 15691 l'associazione ha inviato il verbale del Consiglio Direttivo con l'elezione del nuovo Presidente nella persona del sig. Sburlati Giuseppe.

L'associazione con lettera inviata in data 3 giugno 2010 (ricevuta 29/06/2010 prot. n. 10902) ha chiesto il rinnovo della concessione con la richiesta di investimento con impegno finanziario di 80.000 Euro necessari per posizione nell'impianto strutture mobili prefabbricate per una superficie di circa mq. 90.

Il progetto è stato inviato alla Circoscrizione il 7 settembre 2010 prot. 14653 ed inoltrato in data 16 settembre 2010 prot. 15173 alla Divisione Sport e Tempo Libero ed al Settore Edilizia Sportiva. In data 27 settembre 2010 nostro prot. 15674 il Settore Edilizia Sportiva esprimeva parere favorevole.

Con lettera del 15 luglio 2010 prot.10033, la Circoscrizione chiedeva la quantificazione del canone alla Divisione Patrimonio e con nota del 1 dicembre 2010 prot. 19933 determinava un canone annuo ammontante ad Euro 24.600,00.

L'Associazione in data 24 agosto 2011, ns. prot. 12480, ha comunicato la relazione sull'attività svolta dalla quale risulta che nell'ultimo quinquennio è stata intensificata l'utilizzo della struttura con allenamenti giornalieri, generalmente svolti negli orari dalle ore 16,00 alle ore 22,00, e con partite delle squadre, sia amichevoli che di campionato, del settore giovanile e della loro prima squadra iscritta la campionato di 1 categoria. Nella relazione sono stati evidenziati gli sforzi effettuati per rendere più confortevole l'ambiente circostante il campo principale e le sue tribune. Viene altresì comunicato che è stata effettuata la ristrutturazione di buona parte dell'impianto, creando una struttura prefabbricata rispondente al progetto sopra menzionato. La tempistica dei lavori effettuati comunicata è la seguente:

- luglio 2010, fresatura e semina del campo n.2 in erba naturale;
- novembre 2010, preparazione sottofondo e servizi con posa in opera della struttura prefabbricata;

- gennaio 2011, sistemazione delle aree di accesso al campo e alle strutture con stesura di asfalto e viale con ghiaia e pavimentazione autobloccante;
- giugno 2011 rifacimento del manto sintetico del campo di calcio a 5 di ultima generazione.

Tali attività ed opere vengono svolte in una struttura situata in zona fortemente disagiata, carente di luoghi di incontro per bambini e giovani, in quel contesto l'attività sportiva di promozione e di campionato praticata dall'associazione assume particolare rilievo. A tale proposito sono rimarchevoli l'ampliamento dell'attività conseguita e le migliorie effettuate.

Pertanto, tenuto conto dei pareri espressi dalla citata Divisione Sport e tempo Libero e dal Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, in applicazione degli art. 6, art. 8 punto 2 e dell'art. 11 punto 4 del "Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n.mecc.200403053/10) e successive modifiche, si ritiene opportuno provvedere al rinnovo della Convenzione per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Occimiano 17/A.

Per quanto riguarda la durata, in ragione degli investimenti effettuati e delle migliorie apportate, si propone la durata di anni 9; con riferimento al canone, preso atto del ruolo aggregativo e la funzione sociale che l'Unione Sportiva Barcanova ricopre, del contenuto e dell'estensione sociale, la tipologia dell'impianto e la collocazione territoriale, si propone, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, l'abbattimento del canone annuo del 90%, ovvero la definizione dello stesso in Euro 2.481,00, in seguito ad aggiornamento ISTAT.

Il Concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze a lui intestati. Compete alla Città il rimborso della percentuale di competenza.

Le utenze saranno ripartite come previsto dall'art.13 del Regolamento succitato: a carico del Concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva:
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Tutte le condizioni per la gestione in concessione sono quelle riportate nel citato schema (all. 1), ferma restando la competenza della Divisione Sport e Tempo Libero di istruzione del provvedimento definitivo.

Il rinnovo della concessione è stato illustrato nella seduta straordinaria della V Commissione, riunitasi il 12 ottobre 2011.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- -visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267

del 18 agosto 2000;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema (all. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi dell' art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali"n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, all'U.S. D Barcanova, avente sede legale in via Occimiano 17/a, Torino, C.F. 80098440011, dell' impianto sportivo sito in via Occimiano 17/A così composto (all. 2):

1 campo calcio a 11 illuminato in erba sintetica,

1 campo calcio a 11 illuminato in terra battuta,

1 campo calcio a 5 illuminato in erba sintetica,

4 fabbricati comprendenti 8 spogliatoi,

7 locali ad uso magazzino,

1 centrale termica a metano,

1 locale infermeria.

1 prefabbricato di mq. 90, con servizi, ad uso sede sociale, magazzino e ufficio,

2 containers ad uso deposito materiali.

Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 19.759, di cui mq. 203 coperti e mq. 19.556 scoperti.

Dati catastali, foglio 1090 Part. 160.

- 2) di proporre la durata della concessione in anni 9, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla determina dirigenziale conseguente all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell' art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 2.481,00. Lo stesso sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate;
- 4) Le utenze saranno ripartite come previsto dal Regolamento succitato:

Sono a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

Sono a carico del Concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

5) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero; 6) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale.

Risulta fuori dall'aula il Consigliere SATURNINO.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI 21 VOTANTI 19 FAVOREVOLI 19 CONTRARI /

ASTENUTI 2 (SCAGLIOTTI – SCIRETTI)

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema (all. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi dell' art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali"n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, all'U.S. D Barcanova, avente sede legale in via Occimiano 17/a, Torino, C.F. 80098440011, dell' impianto sportivo sito in via Occimiano 17/A così composto (all. 2):

1 campo calcio a 11 illuminato in erba sintetica,

1 campo calcio a 11 illuminato in terra battuta,

1 campo calcio a 5 illuminato in erba sintetica,

4 fabbricati comprendenti 8 spogliatoi,

7 locali ad uso magazzino,

1 centrale termica a metano,

1 locale infermeria,

1 prefabbricato di mq. 90, con servizi, ad uso sede sociale, magazzino e ufficio,

2 containers ad uso deposito materiali.

Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 19.759, di cui mq. 203 coperti e mq. 19.556 scoperti.

Dati catastali, foglio 1090 Part. 160.

- 2) di proporre la durata della concessione in anni 9, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla determina dirigenziale conseguente all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell' art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 2.481,00. Lo stesso sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate;
- 4) Le utenze saranno ripartite come previsto dal Regolamento succitato:

Sono a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

Sono a carico del Concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
- 5) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero;
- 6) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale.

All.1

CITTÀ DI TORINO VI CIRCOSCRIZIONE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE ALL'UNIONE SPORTIVA BARCANOVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO VIA OCCIMIANO 17/A.

Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo sito in via Occimiano 17/a con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'art. 55 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2008 (mecc. n. 200807976/003) (esecutiva dal 10/1/2009), e U.S. Barcanova (C.F. 80098440011/P.IVA 04493770012), con sede legale in Torino, via Occimiano 17/a, nella persona del suo legale rappresentante signor Sburlati Giuseppe, nato a Torino il 30/12/1954, residente in Torino via Cavaglià n. 14, C.F. SBRGPP54T30L2190, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. ________ del Consiglio Comunale del ______, esecutiva dal _______, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna all'Unione Sportiva Barcanova, di seguito denominata concessionario o convenzionato, la gestione dell'area sita in via Occimiano 17/a evidenziate nella planimetria allegata (allegato A) così composto:

- 1 campo calcio a 11 illuminato in erba sintetica,
- 1 campo calcio a 11 illuminato in terra battuta,
- 1 campo calcio a 5 illuminato in erba sintetica,
- 4 fabbricati comprendenti 8 spogliatoi,
- 7 locali ad uso magazzino,
- 1 centrale termica ametano,
- 1 locale infermeria,
- 1 prefabbricato di mq. 90, con servizi, ad uso sede sociale, magazzino e ufficio,
- 2 containers ad uso deposito materiali.

Per una superficie, tra coperta e scoperta, complessiva di circa mq. 19.759, di cui mq. 203 coperti e mq. 19.556 scoperti.

Dati catastali, foglio 1090 Part. 160.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2

Lavori di adeguamento e miglioria Nuove Opere

Il concessionario ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuove opere al Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica ottenendo parere favorevole. Il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione edilizia da parte del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico. I lavori dovranno rispettare le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Tale progetto ha una spesa pari a 80.000,00 Euro al netto di IVA.

Il concessionario dovrà prestare cauzione per Euro 8.000,00

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

Il concessionario dovrà produrre l'attestato di certificazione Energetica degli Edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. N. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'attestato di certificazione Energetica dovrà essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato e reso disponibile entro la stipula del contratto.

ART. 3 Durata

La convenzione avrà la durata di anni 9 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 2.481,00. I.V.A. compresa da versare in rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6 a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Il concessionario, contestualmente al pagamento della prima rata, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta a far tempo dalla data di scadenza della precedente convenzione calcolata sulla base del precedente canone.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto sociale della concessione;
- la tipologia dell'impianto;

- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5 Finalità sociali

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione 6 e delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 6 giornate annue, in orari da concordare, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 6 Orario di apertura

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura

delle spese di gestione. In ottemperanza dalla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente e come meglio specificato al precedente art. 2.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
 - Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 6 prima della stipula e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli appartai radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate

dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15

Utenze e tassa raccolta rifiuti

Sono a carico del Concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Sono a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

Il Concessionario, dovrà mantenere la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze a lui intestati. Compete alla Città il rimborso della percentuale di competenza. Copia dei contratti dovrà essere trasmessa alla Circoscrizione 6. Il Concessionario dovrà inoltre pagare gli eventuali importi pregressi dovuti per la TARSU o per altri eventuali oneri connessi o derivanti dalla concessione.

ART. 16 Controlli

Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.

I Funzionari della Circoscrizione 6 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo di cui al precedente art. 16. In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 19

Restituzione dell'impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 20 Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 6 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 21 Cauzione definitiva

Il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva di € 2.232,90 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22

Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 23

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 6.

Art. 25

Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni previste dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295 ed alla normativa vigente in materia.

Si accettano espressamente tutti gli articoli del presente disciplinare.

Il Presidente Unione Sportiva Barcanova Sburlati Giuseppe